

SCUOLA DI FORMAZIONE
ALL'IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

Giovanni Ponchio

Gli ultimi nel bilancio Comunale
Il bilancio comunale e i diritti di cittadinanza.

Il bilancio comunale e i diritti di cittadinanza

Premessa

La legge 142/90 stabilisce che il comune è il luogo d'identità di una comunità locale. Essa elegge con metodo democratico i suoi rappresentanti ed essi per gestire il bene comune, secondo obiettivi di sviluppo nella giustizia - utilizzano le risorse umane e materiali della realtà locale, secondo strumenti organizzativi per le risorse umane (organici comunali, competenze e responsabilità, rappresentanze di governo, ecc.) ed economici (gestioni di bilancio, patrimoniali, ecc.) per *le risorse* materiali.

Il bilancio è quindi uno strumento che si rinnova annualmente, in base a logiche di programmazione pluriennale, per gestire il bene comune e per raggiungere obiettivi di sviluppo nella giustizia. In quanto strumento di gestione delle risorse materiali, esso deve essere conosciuto a fondo da quanti intendono operare per la "*prudens curatio boni communis*" (*Octogesima Adveniens*) della propria comunità.

Dire "io non faccio politica, io non mi occupo di politica" è un atteggiamento d'autosoffocamento del proprio io sociale, perché è la politica ad occuparsi di noi in ogni momento del giorno e, quindi, ignorarla significa lasciare ad altri il nostro destino. Così pensare di occuparsi della propria comunità o cercare di incidere sulle decisioni dei governi locali, senza conoscere ed impadronirsi dello strumento del bilancio è una battaglia persa in partenza. Così parlare di diritti di cittadinanza, senza affrontare concretamente il bilancio significa fare una rispettabile battaglia di principio, un veemente discorso moralistico, ma non dar luogo ad un'efficace azione politica.

Il bilancio comunale viene qui affrontato secondo sei centri concentrici, sei cornici, che hanno la funzione di definire la struttura di bilancio. In essa va inquadrata qualsiasi politica locale che abbia come obiettivo i diritti di cittadinanza, ossia il rispetto dei diritti umani di quanti (cittadini o non cittadini) vivono nella città.

Prima cornice

Dalla legge 142/90 si è sviluppata nei comuni una nuova attenzione significativa, quella di valutare analiticamente l'erogazione dei servizi pubblici e di garantire - dal punto di vista economico - una gestione il più possibile efficiente ed efficace. Per questo, di fronte alla constatazione che le risorse non sono illimitate ed i bisogni da soddisfare sono crescenti, si è fatta strada la spinta verso l'aziendalizzazione, nel tentativo, non privo di contraddizioni, di appropriarsi d'alcune qualità proprie dei sistemi privatistici.

Dal decreto Legislativo 502 del 30.12.92 che aziendalizza le Unità sanitarie locali, al Decreto 29 del 3.2.93 che introduce la netta separazione tra le competenze dei politici e degli amministratori e le responsabilità e le autonomie operative dei dirigenti e dei quadri, fino al recente DPR 233 del 18.6.98 che, di fatto, aziendalizza le scuole, è tutto un procedere verso nuovi approdi nell'erogazione dei servizi pubblici.

Fondamento di tutte le novità finanziarie e contabili degli enti locali è il Decreto Legislativo 77 del 25.2.95, modificato dal D.Lgs. 336 dell'1.6.96, dalla L. 30 del 28.2.97 e da altri aggiustamenti minori. Ad esso vanno aggiunte altre norme integrative:

- il DPR 194 del 31.1.96 relativo al "regolamento per l'approvazione dei modelli dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" che sancisce non solo il nuovo impianto contabile, ma la sua differenziazione tra comuni, unioni di comuni, comunità montane, province e città metropolitane ;
 - la L. 127 del 15-5.97 ("Bassanini bis"), in particolare all'art. 9 sul "dissesto finanziario" ed agli artt. 62 - 65;
 - il D. Lgs.244 del 30.6.97 sul "riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali";
 - il D. Lgs.342 del 15.9.97 attuativo della "Bassanini bis";
 - la L. 191 del 16.6. 98 ("Bassanini ter") che delega al governo la formulazione di una addizionale comunale sull'IRPEF, dando facoltà ai comuni di aumentare localmente la quota fino ad un massimo del + 0,5% in tre anni;
 - la L. 265/99 che sposta al 31 dicembre il termine ultimo per approvare il bilancio comunale.
- L'impianto normativo non è completo, se non si aggiunge la legge finanziaria annuale dello stato che è lo strumento di manovra politico-finanziaria più ampio, utilizzato in Italia e che, tra ottobre e dicembre di ogni anno, mette in difficoltà gli enti locali per i tagli ai trasferimenti o le norme nuove che vi sono inserite.

Seconda cornice

La programmazione finanziaria è l'attività dell'amministrazione in vista degli obiettivi generali e particolari individuati sulla base del programma politico, delle esigenze manifestate dai cittadini, dei vincoli di carattere finanziario, della realtà socio-politica ed economica nella quale opera il comune.

La corretta programmazione delle risorse prevede:

- 1) la pianificazione, ossia l'individuazione degli obiettivi;
- 2) la programmazione, ossia la scelta, tra le varie possibilità a disposizione, del programma più idoneo a raggiungere l'obiettivo;
- 3) il bilancio, ossia la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun programma.

L'azione, per logica di *budget*, oltre a rappresentare l'obiettivo da raggiungere in tale ambito, rappresenta il modello della futura attività gestionale e quindi punto di partenza per la verifica dei risultati e delle responsabilità dei soggetti interessati.

Il bilancio annuale di previsione, principi e caratteristiche

Il bilancio è l'atto fondamentale con il quale il Consiglio comunale definisce la programmazione finanziaria dell'ente.

Entro il 31 dicembre d'ogni anno, il comune deve predisporre, attraverso l'attività degli uffici ed un atto di giunta, lo schema del bilancio di previsione.

Si tratta di un bilancio di previsione finanziario con carattere autorizzatorio:

- è *finanziario*, perché prende in considerazione solo entrate e spese di tipo monetario;
- è *autorizzatorio*, perché il Consiglio approvandolo autorizza le entrate e fissa un limite alle spese.

I principi del bilancio e della gestione finanziaria conseguente sono:

- a) *competenza finanziaria* (accertare le entrate dell'anno ed impegnare le spese previste, indipendentemente dalla loro riscossione o pagamento);

- b) *unità* (con l'esclusione delle entrate vincolate, il totale delle entrate finanzia il totale delle uscite);
- c) *annualità* (le operazioni di accertamento di entrate ed impegni di spesa sono possibili dal 1 gennaio al 31 dicembre);
- d) *universalità ed integrità* (divieto di gestioni fuori bilancio, obbligo di iscrizione delle cifre reali - per esempio le entrate al lordo del costo di riscossione);
- e) *veridicità ed attendibilità* (significa capacità di analisi storica delle entrate e delle spese e quindi credibilità delle stesse);
- f) *pareggio finanziario ed equilibrio economico* (entrate = spese, verifica nell'anno del rispetto delle previsioni per evitare squilibri);
- g) *pubblicità* (obbligo di assicurare la conoscenza dei dati di bilancio ai cittadini, in maniera che siano comprensibili ?!)

*Per vedere il "flusso del procedimento" che elabora l'atto si ricorra al prospetto 1.

Il bilancio di previsione, struttura

L'intera struttura del bilancio è stata ridefinita ed è impostata in modo tale da permetterne la lettura per programmi, progetti, titoli, funzioni, servizi ed interventi.

Il "regolamento per l'approvazione dei modelli " di cui al D.P.R. 194/96 consente poi, all'interno di uno schema omogeneo, di strutturare il bilancio in modo assolutamente autonomo per ogni ente. La logica di fondo è sempre quella della progressiva aziendalizzazione dell'ente locale.

*Per visualizzare le modifiche sostanziali si ricorra all'esame del prospetto 2. *Il fondo di riserva* (dallo 0,30 al 2% delle spese previste), è a disposizione dell'organo esecutivo per esigenze straordinarie o impreviste. Del suo utilizzo va informato l'organo conciliare nella prima seduta utile. Poiché è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione (per maggiori / minori entrate e maggiori / minori spese) fino al 30 novembre, l'utilizzo reale del fondo dovrebbe limitarsi al periodo tra il 30 novembre ed il 31 dicembre d'ogni anno.

L'ammortamento dei beni. Si possono evidenziare due concetti:

- *economico*, quando il valore a bilancio indica il deprezzamento per l'utilizzo;
- *finanziario*, quando indica un accantonamento di risorse per sostituzione o manutenzione straordinaria e quindi autofinanziamento, disponibile con l'esercizio successivo).

Il bilancio di previsione, scadenze ed adempimenti

Il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre d'ogni anno.

Se il bilancio non è approvato prima del 31 dicembre, si procede alla gestione provvisoria, con possibilità di spesa solo per le somme obbligate (obbligazioni assunte, stipendi), e blocco dell'attività amministrativa.

Il bilancio approvato va trasmesso per la necessaria verifica, al CO.RE.CO. comitato regionale di controllo, che ha 30 giorni di tempo per approvarlo. Se, nel frattempo, si è entrati nel nuovo anno, si va all'esercizio provvisorio per un massimo di due mesi e con attività in 12esimi.

Le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio, vengono proposte dall'organo esecutivo e possono essere adottate dal 1 gennaio al 30 novembre. Per fatti straordinari e non prevedibili, le variazioni possono essere adottate dalla giunta, purché sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e in ogni modo entro il 31 dicembre.

Per comprendere il flusso di procedimento delle variazioni di bilancio si veda il prospetto 3.

Gli allegati al bilancio di previsione:

La relazione previsionale e programmatica

Aggiornata ogni anno, indica la tendenza triennale dell'operare amministrativo. Legge le tendenze anagrafiche, sociali, economiche, culturali della popolazione e fotografa il territorio secondo morfologia, ecosistema, sismicità, rischi, strumenti urbanistici. Analizza l'economia insediata, l'occupazione, la viabilità, i servizi ai movimenti; propone le funzioni di cui è titolare l'ente e presenta i servizi collegati alla cui gestione - in casi diversi - tutti possono concorrere (accordi di programma, convenzioni, ecc.).

La relazione poi presenta, per il bilancio corrente, risorse e loro impiego secondo priorità e programma dell'amministrazione. Propone inoltre i risultati che si intendono raggiungere in termini d'efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

La relazione è il documento politico che esprime la capacità dell'amministrazione di agire secondo logiche e finalità riconoscibili e leggibili all'esterno ed all'interno dell'ente in un quadro di collaborazione con la comunità d'appartenenza e di coordinamento tra rappresentanza politica ed organizzazione dell'ente.

Il bilancio pluriennale

E' di durata non inferiore ai tre anni, partendo da quello del bilancio di previsione annuale. Ha carattere autorizzatorio per gli stanziamenti previsti nei diversi anni quindi impegni per più esercizi finanziari devono trovarvi adeguata copertura. Ha il compito di proiettare nel futuro i dati contabili, dando respiro al cammino dell'amministrazione e ponendo al bilancio annuale il compito di aggiornare le previsioni.

La proiezione pluriennale dei valori tiene conto del tasso d'inflazione programmata prevista dal D.P.E.F. (documento di programmazione economico finanziaria) del governo.

Una serie di allegati tecnici:

- rendiconto dell'anno precedente;
- il programma triennale dei lavori pubblici;
- la deliberazione relativa alle tariffe, le aliquote delle tasse, ecc.
- la documentazione di legge, per gli enti di dissesto finanziario.

Terza cornice

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è una delle autentiche novità della nuova contabilità comunale.

Dal punto di vista contabilità è una sottograndezza del bilancio di previsione. il suo reale valore è organizzativo, perché definizione di un budget, d'obiettivi di gestione, oltre all'individuazione dei responsabili di servizi (divisibili in reali "centri di costo").

Il P.E.G. rende visibili nella gestione degli enti locali, gli effetti della normativa sul personale dal D.Lgs 29/93 in poi sulla divisione dei poteri e delle competenze tra politici ed amministratori da una parte e dirigenti e responsabili dall'altra.

E' obbligatorio per gli enti con più di 15mila abitanti, determina gli obiettivi di gestione ed affida le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi. I responsabili dei servizi hanno il compito di:

- attuare gli indirizzi impartiti dall'organo politici;
- gestire l'attività finanziaria, tecnica, amministrativa;
- adottare tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- emettere le determinazioni relative ai programmi e quindi al P.E.G.;
- emettere i provvedimenti di liquidazione;
- provvedere alla riscossione delle entrate.

Ai centri di responsabilità, gestori del P.E.G., sono assegnati obiettivi, dotazioni, autonomie operative e conseguenti responsabilità.

Gli obiettivi derivano dagli indirizzi di pianificazione e si concretizzano in *programmi, progetti e sottoprogetti, (con gli indicatori d'attività, qualità ecc.), azioni.*

La responsabilità riguarda sia il raggiungimento degli obiettivi sia il corretto impiego delle risorse. La concertazione tra politici e dirigenti avviene per "direzione per obiettivi", soprattutto se le linee del P.E.G. non sono state decise analiticamente, ma oggetto di decisioni "in corso d'opera".

Il P.E.G., con i centri di responsabilità ed i centri di costo, consente un reale controllo di gestione dell'ente (efficienza, efficacia, economicità, equità...

Gestione di bilancio

Deve eliminare la discrezionalità, le valutazioni personali, le stime approssimative sia nell'entrata sia nella spesa.

Le fasi dell'entrata sono *l'accertamento, la riscossione, il versamento.*

Per quanto riguarda la spesa (*corrente/funzionamento, in conto capitale/investimento*) le fasi della gestione sono *l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il mandato di pagamento.*

Per comprendere il flusso di procedimento delle spese, si veda il prospetto 4.

Risultato d'amministrazione ed equilibri di bilancio

Il risultato contabile d'amministrazione è dato dalla seguente operazione:

fondo di cassa di inizio esercizio	
+ riscossioni (entrate)	
+ pagamenti (spese)	

= fondo di cassa di fine esercizio	
+ residui attivi	
- residui passivi	

= avanzo (o disavanzo) d'amministrazione	

I residui attivi sono le somme in entrata accertate e non rimosse. *I residui passivi* sono le somme impegnate e non pagate.

Una rilevante partita di residui attivi e passivi può essere dovuta a carenze organizzative nelle fasi di entrata o di spesa.

L'avanzo (o disavanzo) d'amministrazione è costituito da:

- fondi liberi da destinare;
- fondi vincolati a destinazione specifiche;
- fondi per il finanziamento di spese in e/ capitale;
- fondi di ammortamento.

Un eccessivo *avanzo d'amministrazione* significa che, qualora il programma amministrativo sia stato rispettato, vi è stata un'eccessiva pressione fiscale. Se, invece il programma è stato disatteso, esso rivela l'incapacità degli amministratori a far funzionare il comune.

Poiché gli enti locali sono tenuti al rispetto del pareggio finanziario, la norma ha stabilito in quali casi si riconoscono *debiti fuori bilancio*:

- gli esiti di sentenze passate in giudicato;
- copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ecc. nel caso in cui i loro disavanzi siano il risultato di fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per i servizi pubblici locali;
- procedure espropriative e di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito delle funzioni di competenza.

Il ripiano del disavanzo e dei debiti avviene mediante piano triennale che utilizza tutte le entrate e disponibilità con eccezione di quelle provenienti da mutui, a destinazione vincolata, derivanti da alienazione di beni patrimoniali.

Come si può notare, accanto ad operazioni che rispondono alle esigenze di legittimità, entra nel linguaggio finanziario comunale un insieme di concetti come scorte, budget, azioni per obiettivi, economie di scala, costi e ricavi di gestione, centri di responsabilità, centri di costo, contabilità analitica, conto stato patrimoniale (attività e passività) e conto economico (ricavi e costi). Si sta, infatti, passando da una contabilità finanziaria (risponde ad esigenze di legittimità dell'azione amministrativa) alla contabilità economico-patrimoniale (risponde all'obiettivo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento o patrimonio dell'azienda - comune). Il risultato è una contabilità integrata che unisce alla legittimità una gestione aziendalistica del capitale pubblico.

Quarta cornice

I risultati della gestione

Entro il 30 giugno dell'anno successivo va predisposto ed approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente. Mentre il bilancio di previsione e la sua relazione programmatica suscitano accesi dibattiti in consiglio comunale, il conto consuntivo passa di solito sotto silenzio. Eppure è il rendiconto che fotografa quanto, al di là di ogni intenzione (bilancio di previsione) è realmente avvenuto nella concreta azione politico - amministrativa.

Per comprendere il flusso del procedimento del rendiconto si veda il prospetto 5.

Al conto consuntivo sono allegati

- la relazione dell'organo esecutivo che indica obiettivi raggiunti, obiettivi mancati, opportunità e difficoltà., imprevisti positivi e negativi;
- la relazione dei revisori dei conti che certifica la correttezza delle scritture contabili e la trasparenza di gestione;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Il regime dei controlli

- a) Il collegio dei revisori dei conti.

E' composto da tre membri eletti dal consiglio comunale con cui collabora, predisponendo pareri preventivi sugli atti quali il bilancio di previsione, le variazioni, le convenzioni, gli organici, la disciplina delle tariffe, il conto consuntivo.

Esprime pareri obbligatori sugli atti economico finanziari, svolgendo un ruolo di controllo, sostegno, stimolo.

Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica. Redige referti al consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia agli organi competenti in caso d'ipotesi di responsabilità. Compie periodiche verifiche di cassa e costata la coerenza delle scritture con gli atti del tesoriere.

Partecipa alla redazione del conto consuntivo formulando rilievi, considerazioni e proposte atte a promuovere efficienza, efficacia, produttività ed economicità di gestione.

b) Il Comitato regionale di Controllo.

Il Co.Re.Co., molto ridimensionato nelle sue funzioni dalla L. 127/97 ("Bassanini bis"), attua controlli:

- *necessari* (statuti, regolamenti, bilanci comunali preventivi e consuntivi);
- *eventuali* (su richiesta di una minoranza qualificata di consiglieri);
- *facoltativi* (su richiesta del comune).

c) La Corte dei Conti

E' la magistratura contabile dello stato che si articola in sezioni regionali e, all'interno di queste, in sezioni di controllo degli enti locali. Riceve i conti consuntivi degli enti locali con più di 8mila abitanti, tutti i bilanci comunque in disavanzo o con debiti fuori bilancio. Relaziona al Parlamento sullo stato della locale ed interviene su denunce motivate, presentate da revisori dei conti o consiglieri comunali.

Quinta cornice

Il bilancio strumento politico della comunità locale

Se si affronta il bilancio in termini aziendali, occorre osservare che il primo capitale da valorizzare è la cosiddetta "risorsa umana". La risorsa umana è costituita:

- *dal sindaco*, con la sua capacità di guida ed indirizzo della comunità, un sindaco che, ogni anno, organizza un "rapporto sul mandato amministrativo" e indica la *missione della comunità come istituzione e società insieme*;
- *dal consiglio comunale*, con le sue competenze di *indirizzo* e di *controllo*;
- *dalla rete dei servizi pubblici degli enti locali e degli operatori coinvolti*,

- dalla rete ampia degli *altri servizi pubblici* sia quelli gestiti dallo stato (scuole, caserme, Ulss ecc.) sia quelli che sono il segno della presenza della storia, della religiosità, della capacità della gente di autorganizzarsi (parrocchie, istituzioni di carità e di assistenza ecc.);
- dalla rete delle organizzazioni di categoria di imprenditori e di lavoratori, di studenti e pensionati;
- dalla rete del *terzo settore*, rappresentato dalle Onlus, dalle Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Società Mutue che gestiscono l'imprenditorialità sociale;
- dalla rete del *quarto settore*, ossia del mondo, vastissimo e mai completamente censito, dell'associazionismo diffuso, del volontariato, dell'io sociale organizzato che spesso opera per autoreferenzialità, ma che dispone di risorse incredibili per il coinvolgimento sociali;
- dai *singoli cittadini* che vogliono essere consapevoli protagonisti e non vivere passivamente la loro appartenenza alla città.

Gli strumenti di partecipazione sono numerosi e codificati dagli statuti e dai regolamenti comunali. Occorre educare alla partecipazione, partendo dai più giovani, per far sentire la gioia della cittadinanza coinvolta (progetti per le città dei ragazzi, progetti città sane ...). La partecipazione educa alla condivisione, alla corresponsabilità, socializza i problemi comuni, educa al governo delle grandi trasformazioni e degli scenari e propone alla comunità locale di attrezzarsi per affrontarli senza chiudersi in sterili paure, in difesa di interessi corporativi, di categoria, di interessi "garantiti". I flussi di procedimento, illustrati nei prospetti allegati, aprono spazi alle dinamiche di partecipazione. Basta valutare i passaggi, in essi individuati, per capire dove i singoli, le associazioni, il volontariato possono inserirsi in proposte, progetti, interventi che spingano l'azione dell'ente verso alcuni obiettivi sui quali le forze proponenti siano in grado di impegnarsi per convergere alla loro realizzazione.

il bilancio come spazio dell'innovazione

Il cambiamento in atto determina la necessità di riflettere sui cambiamenti possibili:

- forte ruolo programmatico dell'ente locale;
- valorizzazione, formazione, motivazione delle risorse umane;
- riqualificazione della spesa pubblica, *budget a base zero* per ripensare la spesa storica, consolidata (non spendere meno, ma spendere meglio).

Soprattutto occorre *agire per progetti*:

- ripensare l'azione amministrativa;
- cercarne le ragioni, coglierne la razionalità, stabilire i percorsi;
- eliminare l'episodicità;
- scegliere la concertazione innovativa, le connessioni, la sussidiarietà;
- mobilitare le risorse del territorio per obiettivi condivisi, la *missione* della comunità.

Ripartire al centro dell'azione politica *il ragionamento*:

- agire conoscendo gli scenari sociali, economici, culturale in forte mutamento;
- identificare l'idea di fondo del vivere comunitario: può bastare lo sviluppo economico o è il contesto umano delle relazioni, il luogo che può dare significato alla vita?
- saper leggere e valutare la propria realtà, gli "eventi sentinella" ed i trend di fondo, i problemi e gli interventi esistenti e quelli possibili, le risorse umane e materiali;

- capire e scegliere le priorità, evitare le sovrapposizioni;
- dare taglio progettuale agli interventi, con attenzione di fondo al metodo partecipativo, all'innovazione, alla modularità, alla elasticità, ai riferimenti valoriali, alla presa in carico comunitaria, alla verifica e alla valutazione dei risultati;
- stabilire la rete di concertazione territoriale, l'integrazione tra istituzioni e privato sociale ai fini del servizio pubblico;
- partecipare alla ricerca di soluzioni sempre nuove ai problemi vecchi e nuovi che si presentano:

questo metodo di lavoro mette in discussione ed in crisi i vecchi comportamenti politici tuttora presenti a tutti i livelli, le procedure pigre per compartimenti stagni e settori incomunicabili nella pubblica amministrazione, i rapporti con clientele, poteri consolidati, gruppi "garantiti" dal voto di scambio. E' una fatica che richiede umiltà e pazienza, ma che ricostruisce la fiducia tra comunità locale e istituzioni pubbliche.

Sesta cornice

In tutto questo disegno qual è il posto per i "dimenticati", gli "ultimi della fila"?

La contrazione delle risorse pone il problema dell'uso *etico*, secondo giustizia e responsabilità, delle risorse disponibili. Soprattutto in prospettiva futura, visto che lo stato sempre più tenderà a garantire, nella sanità, nella scuola nei servizi sociali, i servizi essenziali, lasciando alle comunità locali il compito di conferirvi valore aggiunto.

In tale contesto, occorre:

- progettare il sociale in maniera globale (piani regolatori dei servizi e della qualità della vita), con particolare attenzione ai soggetti non garantiti, né tutelati;
- definire la natura universalistica del servizio rivolto a tutte le persone e famiglie in momentaneo o permanente stato di disagio;
- organizzare la concertazione territoriale partecipata ed aperta;
- assumere come obiettivo centrale il benessere possibile per tutti, oltre la dimensione dell'emergenza, lavorando per cambiare le situazioni e trasformando il disagio, ove possibile, in serenità,
- favorire la "presa in carico" comunitaria dei problemi;
- promuovere le gestioni da parte dell'economia civile, del terzo settore, di quanti portano risorse aggiuntive alla realizzazione dei servizi;
- creare le condizioni perché il comune diventi da gestore di servizi, programmatore, organizzatore e verificatore.


Conclusione

La nostra società ha nella complessità e nel cambiamento due elementi strutturali dell'esistenza umana. Il comune, anche attraverso i bilanci, può favorire la capacità della comunità di comprendere gli scenari che mutano, i problemi e le opportunità che vi sono collegate.

Il "piccolo villaggio", anche attraverso i suoi strumenti istituzionali, può darsi un'identità, delle radici forti e sicure per dialogare e vivere nel "villaggio globale", senza timori, ma realizzando spazi per il coraggio e la speranza.

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

PROSPETTO 1






TABELLA DI RAFFRONTO

PROSPETTO 2

Categorie economiche previste dal DPR 421/79	Interventi previsti dal Dlgs. 77/95
SPESE CORRENTI	
1. personale	1. personale
2. acquisto di beni e servizi	2. acquisto di beni di consumo e/o materie prime
	3. prestazioni di servizi
	4. utilizzo di beni di terzi
3. trasferimenti correnti	5. trasferimenti
4. interessi passivi	6. interessi passivi e oneri finanziari diversi
5. poste correttive e compensative	
6. ammortamenti	7. ammortamenti di esercizio
7. somme non attribuibili	8. imposte e tasse
	9. oneri straordinari della gestione corrente
	10. fondo svalutazione crediti
	11. fondo di riserva

SPESE IN CONTO CAPITALE


1. beni e opere immobiliari	1. acquisizioni di beni immobili
	2. espropri e servitù onerose
	3. acquisto di beni specifici per realizz. in economia
	4. utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia
	5. incarichi professionali esterni
2. beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche a carico dell'ente	6. acquisizione di beni mobili, macchine, e attrezzature tecnico scientifiche
3. trasferimenti di capitale	7. trasferimenti di capitale
4. partecipazioni azionarie e conferimenti	8. partecipazioni azionarie
5. concessioni di crediti ed anticipi per finalità produttive	9. conferimenti di capitale

6. concessioni di crediti ed anticipi per finalità non produttive	10. concessione di crediti e anticipazioni
7. somme non attribuibili	

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

PROSPETTO 3


Variazioni di bilancio (*)



(*) le variazioni di bilancio possono avvenire entro il 30 novembre
(**) la deliberazione di ratifica deve avvenire, comunque, entro il 31 dicembre

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

PROSPETTO 4




registrazione)

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

RENDICONTO

PROSPETTO 5



- sospensione
- annullamento